 <p>AUSL 4 TERAMO <small>LA SALUTE È IL NOSTRO VALORE</small></p> <p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</p>	<p>Servizio Veterinario di Sanità Animale</p> <p>Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>	<p>PROCEDURA PER GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE E SELVATICI 1^a edizione</p>
---	---	---

PROCEDURA PER LE REGISTRAZIONI ED I CONTROLLI UFFICIALI NEGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE E SELVATICI


INDICE

- 1. FONTI NORMATIVE**
- 2. OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO**
- 3. DESTINATARI**
- 4. DEFINIZIONI**
- 5. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E REQUISITI PRELIMINARE**
 - 5a Allevamenti Animali d'affezione**
 - 5b Altri stabilimenti ai sensi del D.Lgs. 135/2022**
 - 5c Allevamenti fauna selvatica**


ALL 1: MODULO RICHIESTA DI REGISTRAZIONE ALLEVAMENTO AMATORIALE ANIMALI D'AFFEZIONE

1- Fonti normative:

- Regolamento (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

 <p>AUSL 4 TERAMO <small>ISTITUTO AZIENDALE DI RIABILITAZIONE E CURA</small></p> <p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</p>	<p>Servizio Veterinario di Sanità Animale</p> <p>Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>	<p>PROCEDURA PER GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE E SELVATICI I^a edizione</p>
--	---	---

- Decreto Legislativo n. 27/2021 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
- Decreto Legislativo n. 32/2021 relativo al finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare.
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135. Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016
- Decreto 7 marzo 2023. All.1. Manuale Operativo Per La Gestione Del Sistema I&R.
- Circolare 017634-03-06-2024. Adozioni internazionali di cani, gatti e furetti. Modalità operative – chiarimenti.
- DECRETO 2 novembre 2023. Modalità tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC).

 <p>AUSL 4 TERAMO <small>Il tempo è nostro territorio</small></p> <p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</p>	<p>Servizio Veterinario di Sanità Animale</p> <p>Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>	<p>PROCEDURA PER GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE E SELVATICI I^a edizione</p>
---	---	---

- Legge Regionale 47/2013 relativa a Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione
- Legge Regionale n 10 del 28 gennaio 2004. “Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”.
- Regolamento 26 agosto 1997, n. 4. “L.R. 31 maggio 1994, n. 30 art. 35, 1° comma "Regolamento regionale per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale””
- Piano pluriennale regionale integrato redatto dalla Regione Abruzzo
- Programmazione Annuale redatta dalla Regione Abruzzo

2. OBIETTIVO DELLA PROCEDURA:


Lo scopo del presente regolamento è quello di coordinare gli ambiti operativi assegnati alle autorità competenti dell'ASL, nello specifico i Servizi Veterinari di Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, in materia di registrazione ed effettuazione dei controlli ufficiali sugli allevamenti di animali d'affezione e selvatici. Entrambi i servizi infatti, sulla base della normativa regionale e dell'atto aziendale, hanno competenze specifiche in tali ambiti. Le recenti modifiche introdotte dagli atti nazionali correlati al Reg. UE 429/2016, impongono una revisione delle procedure relative in primis alle registrazioni. Per le altre tipologie di allevamenti di animali DPA si faccia riferimento alla procedura di cui alla deliberazione aziendale n. 1775 del 12/10/2023.

3- DESTINATARI

Il presente regolamento è destinato a: personale medico veterinario, tecnico ed amministrativo in capo ai servizi Veterinari di S.A. e I.A.P.Z. Stakeholder quali allevatori, enti pubblici (Comuni / SUAP, Province, Regione), altri organi di controllo.

4- DEFINIZIONI

- ❖ **Allevamento di animali d'affezione (L.R: 47/2013):** allevamento di animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo,

 <p>AUSL 4 TERAMO <small>Assistenza e Cura del Territorio</small></p> <p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</p>	<p>Servizio Veterinario di Sanità Animale</p> <p>Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>	<p>PROCEDURA PER GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE E SELVATICI I^a edizione</p>
---	---	---

mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione. Vengono esclusi gli allevamenti di fauna selvatica ed esotica di cui al D. Lgs. 135/2022.


- ❖ **Controllo ufficiale (CU):** qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute umana e/o animale e sul benessere degli animali DPA.
- ❖ **Ispezione:** esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute umana e/o animale e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute umana e/o animale e al benessere degli animali.
- ❖ **NIA:** Notifica di Inizio Attività inoltrata all'autorità competente per il tramite del SUAP per la registrazione delle imprese del settore alimentare.
- ❖ **Operatore:** la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione nello stabilimento posto sotto il suo controllo.
- ❖ **Procedura:** un documento che descrive e fornisce evidenza di un processo, si connota come una successione dettagliata e logico-consequenziale di azioni tecnico-operative che ha lo scopo di mettere ogni operatore nella condizione di svolgere la propria attività in modo uniforme, per raggiungere e mantenere uno standard operativo.
- ❖ **SUAP:** Sportello Unico Attività Produttive.

5- MODALITA' DI REGISTRAZIONE E REQUISITI PRELIMINARI

5a ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE (L.R. 47/2013; REG. UE 429/2016):

Tali allevamenti si distinguono in commerciali ed amatoriali.

Per cani gatti e furetti l'entità delle fattrici impiegate annualmente discrimina le due tipologie sopra individuate. In questo senso, il manuale operativo di cui al Decreto 7 marzo 2023 prevede per gli allevamenti amatoriali la possibilità di impiegare da 2 a 3 fattrici, intese come femmine intere in età fertile adibite annualmente alla riproduzione.

 <p>AUSL 4 TERAMO <small>Il meglio di natura teramana</small></p> <p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</p>	<p>Servizio Veterinario di Sanità Animale</p> <p>Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>	<p>PROCEDURA PER GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE E SELVATICI 1ª edizione</p>
--	---	--

Allevamenti commerciali:

vengono considerati, per le specie di cui all'allegato I parte A del Reg. UE 429/2016 (cani, gatti e furetti) quelli aventi un numero di fattrici superiore a tre annualmente impiegate.

Per gli altri animali (allegato II parte B del Reg. UE 429 2016*), rimanendo in attesa delle linee guida di cui al D.LGS. 135/2022, vengono considerati commerciali coloro che hanno una partita iva attiva nel settore.

* Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum *Mollusca* e crostacei appartenenti al Subphylum *Crustacea*); Animali acquatici ornamentali; Anfibi; Rettili; Volatili- esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (*Ratitae*, Mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare)

Modalità di registrazione allevamenti commerciali


Attesa l'abrogazione del regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954) tali strutture non sono più soggette ad autorizzazione sanitaria. Sono invece registrate o riconosciute a seconda di quanto previsto dal D. Lgs. 134/2022 (esportazione o meno degli animali).

In entrambi i casi, la richiesta deve passare per il tramite del SUAP di pertinenza territoriale.

La richiesta deve contenere una planimetria ed una relazione tecnica che descriva le modalità con il quale l'operatore ottemperi ai requisiti minimi previsti dall'allegato I dalla Circolare 017634-03-06-2024.

La registrazione, valutata la documentazione ed effettuato, se del caso, un sopralluogo (se ritenuto necessario, anche congiunto con S.A.) volto a verificare il rispetto dei requisiti sanitari, viene effettuata dal **Servizio Veterinario IAPZ** sul sistema SINAC, comunicando l'esito al SUAP ed operatore (anche tramite portale impresainungiorno.it). Contestualmente viene comunicata l'avvenuta registrazione anche al servizio di Sanità Animale.

Per le strutture da riconoscere (centri di raccolta di cani, gatti e furetti ai sensi del D.LGS. 134/2022 art. 6 comma 7), è necessario effettuare un sopralluogo congiunto dei

 <p>AUSL 4 TERAMO <small>ISTITUTO AZIENDALE PER LA SANITÀ PUBBLICA</small></p> <p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</p>	<p>Servizio Veterinario di Sanità Animale</p> <p>Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>	<p>PROCEDURA PER GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE E SELVATICI I^a edizione</p>
--	---	---

due servizi (S.A. e SVIAPZ) attesa la rilevanza sanitaria dello stabilimento e delle sue movimentazioni.

Allevamenti amatoriali

Vengono considerati, per le specie di cui all'allegato I parte A del Reg. UE 429/2016 (cani, gatti e furetti) quelli aventi un numero di fattrici inferiore a quanto sopra descritto.

Per gli altri animali (di cui all'allegato I parte B del Reg. UE 429/2016), rimanendo in attesa delle linee guida di cui al D.LGS. 135/2022, vengono considerati amatoriali coloro che non hanno una partita iva attiva nel settore. I servizi veterinari si riservano, sulla base delle consistenze degli animali allevati, di valutare la compatibilità dell'orientamento dell'allevamento con quanto dichiarato dall'operatore.

In questi casi gli operatori chiedono direttamente al **servizio di sanità animale**, con apposito modulo (allegato 1), di essere registrati sul SINAC, dichiarando espressamente quali fattrici (di cani gatti e furetti) vengono impiegate e comunicando con tempestività eventuali variazioni.


Il servizio di Sanità animale registra l'allevamento su SINAC. Qualora ritenuto necessario, preventivamente può essere effettuato un sopralluogo di verifica (anche con il servizio IAPZ).

5b ALTRI STABILIMENTI AI SENSI DEL D.LGS 135/2022.

L'art. 3 del D.lgs. 135/2022 prevede che alcune tipologie di strutture siano autorizzate a detenere esemplari di specie di animali esotici e selvatici (anche pericolose).

Nello specifico in questa procedura vengono trattati (nelle more dell'emanazione di eventuali linee guida):

- giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;
- stabilimenti per animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;
- stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;

 <p>AUSL 4 TERAMO <small>Il meglio di tutti i territori</small></p> <p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</p>	<p>Servizio Veterinario di Sanità Animale</p> <p>Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>	<p>PROCEDURA PER GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE E SELVATICI I^a edizione</p>
--	---	---

Gli altri tipi di stabilimenti di cui all'art.3 del D.LGS 135/2022 non citati sono oggetti di altre specifiche normative di settore.

Sebbene normalmente autorizzati da enti diversi rispetto al Servizio Veterinario (ad es. Ministero Ambiente, Regione etc.) poiché l'art. 10 del D.lgs. 135/2022 prevede che gli animali detenuti sono comunque oggetto delle misure di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 429/2016, si ritiene che gli stessi debbano essere registrati dal Servizio Veterinario anche al fine di predisporre opportuni programmi di vigilanza.

Infatti gli operatori che detengono animali così come previsto dal decreto sono soggetti a controlli ufficiali al fine di accertare il rispetto delle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 625/2017, ed alle responsabilità attribuite dal citato regolamento (UE) n. 429/2016.

La richiesta di registrazione deve passare per il tramite del SUAP di pertinenza territoriale.

La richiesta deve contenere una planimetria ed una relazione tecnica che descriva le modalità con il quale l'operatore ottemperi ai requisiti minimi previsti dall'allegato dalla Circolare 017634-03-06-2024.


La registrazione, valutata la documentazione ed effettuato, se del caso, un sopralluogo (se ritenuto necessario, anche congiunto con S.A.) volto a verificare il rispetto dei requisiti sanitari, **viene effettuata dal Servizio Veterinario IAPZ sul sistema SINAC**, comunicando l'esito al SUAP ed operatore (anche tramite portale impresainungiorno). Contestualmente viene comunicata l'avvenuta registrazione anche al servizio di Sanità Animale che, per le specie previste, eventualmente attribuirà il codice aziendale su vetinfo (ad es. per ungulati selvatici).

5c ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA (L.R. 10/2004):

Tali strutture sono regolamentate dalla Legge Regionale n.10/2004 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente".

Queste possono essere divise in strutture faunistiche da ripopolamento o amatoriali.

Per i requisiti si faccia riferimento a quanto previsto dalla L.R. 10/2004 e dal Regolamento Regionale 26 agosto 1997, n.4 "per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale".

 <p>AUSL 4 TERAMO <small>ASSEMBLEA REGIONALE DELLA SANITÀ</small></p> <p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</p>	<p>Servizio Veterinario di Sanità Animale</p> <p>Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>	<p>PROCEDURA PER GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE E SELVATICI I^a edizione</p>
--	---	---

Entrambe devono ancora essere autorizzate dal competente Servizio del settore Agricoltura della Regione: l'autorizzazione è subordinata ad una verifica preliminare del servizio Veterinario che ne attesti la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari.

Pertanto, in tutti i casi sopra citati la richiesta deve passare per il tramite del SUAP competente per territorio.

In tutti i casi è necessario allegare planimetria e relazione tecnica (sintetica per gli allevamenti amatoriali).

Il Servizio Veterinario IAPZ effettua il sopralluogo e rilascia il parere, informando contestualmente il servizio di Sanità Animale che, per le specie previste (Fagiani, starni, lepri, ungulati) provvederà ad assegnare il codice univoco aziendale in vetinfo BDN.

Gli stabilimenti di specie la cui registrazione non è prevista in BDN (ad es. fringillidi) verranno inseriti in SINAC per quanto possibile.

6. TARIFFARIO


Si applicheranno le tariffe previste dal d.lgs. 32/2021 in favore dei Servizi che effettuano le registrazioni.

Nei casi non previsti e che non rientrano nel D.lgs. 32/2021 si applicherà il tariffario regionale.

Relatori


Dott.ssa Angelini Simona

Dott. Cameli Angelo


Il Direttore del Servizio di S.A.


Dott. Enzo De Febis



Il Direttore del Servizio IAPZ

Dott. Mario Di Domenicantonio



 <p>AUSL 4 TERAMO <small>IL MODELLO DI TUTTO IL TERRITORIO</small></p> <p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</p>	<p>Servizio Veterinario di Sanità Animale</p> <p>Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</p>	<p>PROCEDURA PER GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI D'AFFEZIONE E SELVATICI I^a edizione</p>
--	---	---

ALL 1:

**RICHIESTA DI REGISTRAZIONE RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
ALLEVAMENTO
AMATORIALE ANIMALI D'AFFEZIONE**

Il sottoscritto
 Nato a il
 Residente in via n° CAP Comune.....
 In qualità di proprietario/detentore di:

Cani Gatti Furetti Altre specie (indicare): _____

**CHIEDE CHE VENGA REGISTRATO SUL SISTEMA INFORMATIVO SINAC COME
ALLEVAMENTO AMATORIALE**

(D.Lvo 134/2022; D.Lvo 5 agosto 2022, n. 135; D. Lvo 136/2022)

Ai fini della richiesta di cui in oggetto, in attuazione di quanto previsto dagli Art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorietà", consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

Proprietario Struttura: _____ CF _____

Indirizzo struttura: VIA _____

Comune: _____ CAP _____ Prov. _____

Coordinate Geografiche: N. _____ E. _____

Foglio _____ Particella _____

Che l'allevamento amatoriale ha seguenti caratteristiche:

Numero totale animali detenuti _____ di cui maschi _____ di cui femmine _____



**AUSL 4
TERAMO**

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE

**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**

**Servizio Veterinario di
Sanità Animale**

**Servizio Veterinario Igiene
degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche**

**PROCEDURA PER GLI
ALLEVAMENTI DI ANIMALI
D'AFFEZIONE E SELVATICI**

I^a edizione

**FIRMA DELL'OPERATORE E
PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI PER
RICEVUTA DELLA COPIA**